

GLI STATUTI DI ALCUNE CANTINE SOCIALI DELL'ISTRIA (1890-1914)

LUCIO LUBIANA
Trieste

CDU 324:340.13(497.4/.5Istria)"1890/1914"
Saggio scientifico originale

L'autore illustra gli statuti di alcune Cantine sociali istriane (Rovigno, Isola, Cittanova, Pobeghi, Bertocchi, Umago, Scoffie di Sotto, Villa Decani), costituite fra i piccoli e medi proprietari terrieri, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Si tratta delle prime forme associative di carattere economico nel mondo contadino istriano che cercheranno di organizzare economicamente il piccolo possidente e, dove funzioneranno, costituiranno degli strumenti utili per lo sviluppo di una moderna tecnica di produzione e commercializzazione dei vini.

Introduzione

L'agricoltura istriana, alla fine del XIX secolo, subisce grandi cambiamenti con l'apertura del mercato agricolo dell'impero austro-ungarico alla libera concorrenza interna e internazionale. La viticoltura fu il settore agricolo più esposto alla concorrenza interna e internazionale.

Nel primo decennio del Novecento, l'introduzione della politica libero-scambista aveva esposto le deboli e arretrate piccole e medie proprietà terriere dell'Istria alla concorrenza interna ed internazionale costringendole, per sopravvivere economicamente e socialmente, a costruire le prime cooperative.

Queste aziende erano state, fino ad allora, assenti nella struttura economica contadina e vennero allora costituite dai medi proprietari terrieri delle zone costiere e della media collina dove, in quel periodo, era più diffusa la piccola proprietà terriera, frazionata, con poca autonomia produttiva, con scarsi mezzi finanziari e con un eccesso di manodopera.

Questa azienda contadina non mezzadrile, medio e piccola, fu la più esposta alla concorrenza del mercato e dal suo ambito provenivano i gruppi dirigenti che organizzarono, alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, il movimento contadino istriano.

I grossi proprietari terrieri, invece, (i Quarantotti Gambini di Capodistria, i Benedetti di Pirano, i frati benedettini di Daila e S. Onofrio, i conti Polesini di Parenzo, i Gironcoli di Cittanova, i De Franceschi di Seghetto di Umago) furono



più preparati a fronteggiare i cambiamenti avvenuti nel mercato del vino e si adeguarono ai mutamenti intervenuti riducendo i costi e modernizzando le loro cantine.

I piccoli e medi proprietari terrieri, invece, molto più arretrati di essi, sia dal punto tecnologico che della qualità dei prodotti, appena agli inizi del Novecento, cercarono nuove forme associative ed economiche per far fronte ai grandi cambiamenti economici intervenuti.

Le cantine sociali, nelle intenzioni dei loro fondatori, in gran parte piccoli e medi possidenti terrieri, dovevano servire non soltanto per fronteggiare la concorrenza dei grossi produttori di vino, ma anche per allargare la base economica del capitalismo agrario e moder-

nizzare la produzione della piccola e media proprietà terriera.

Vennero allora costituite, fra i piccoli proprietari terrieri, le prime forme associative di carattere economico. Queste organizzazioni economiche avevano bisogno, per operare e funzionare, di finanziamenti e questi potevano venire accumulati solo con la raccolta del risparmio fra i contadini più benestanti. Fra questi si sentiva allora l'esigenza di iniziare l'accumulazione del capitale tramite la raccolta del risparmio nel mondo rurale e fra i ceti sociali produttivi cittadini.

Vennero, perciò, create, in gran parte per iniziativa di questi stessi medi proprietari terrieri e dei ceti produttivi più dinamici (commercianti), le prime casse rurali di prestito e risparmio.

Queste casse rurali di prestito e risparmio (italiane, croate e slovene), avevano anche lo scopo di migliorare "sotto l'aspetto morale e materiale le con-

dizioni dei propri soci, fornendo loro, nei modi stabiliti dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei propri affari, della loro economia agricola..." (dallo statuto del 24 maggio 1908 della Nuova cassa rurale e prestiti e risparmio di Dignano).

Il risparmio così raccolto doveva servire, nelle intenzioni dei fondatori, ad aiutare i ceti produttivi nei loro investimenti e anche il piccolo e medio proprietario terriero istriano nell'innovazione tecnologica e produttiva.

Le cantine sociali, invece, furono istituzioni economiche che cercarono di organizzare economicamente il piccolo possidente e, dove funzioneranno, costituiranno degli strumenti utili per lo sviluppo di una moderna tecnica di produzione e commercializzazione dei vini.

Esse, nei primi anni del XX secolo, accompagnarono e guidarono la crescita dei medi proprietari terrieri verso l'autonomia economica e incentivarono l'ammodernamento delle tecniche produttive e di quelle per la produzione del vino.


Le società così costituite, ai sensi della Legge sui Consorzi Industriali del 9 aprile 1877 n. 70, potevano, oltre alla raccolta dell'uva e alla produzione del vino, anche farsi mediatrici nell'acquisto di sementi, macchine agricole, concimi e materiali per la coltivazione della terra. La "Istarske vinarske zadruge" - Cooperativa vinicola di Pola, oltre a questi obiettivi, prevedeva, nel suo statuto del 1893, anche la creazione di vigneti esemplari (art. 3).

Un altro compito delle cantine sociali era quello di accedere, a tassi agevolati, al credito agrario per i soci e per le loro famiglie.

Erano soci di queste cantine sociali soltanto i possidenti di terre "giuridicamente capaci" della località dove veniva costituita la cantina o delle località limitrofe. Da queste società erano esclusi i coloni e i mezzadri che allora costituivano una parte del mondo contadino istriano.

I primi statuti delle cantine sociali istriane furono approvati fra il 1898 e il 1911. In alcune località le cantine sociali vennero denominate Osteria cooperativa (Bertocchi) mentre in altre vennero chiamate Società per acquisti cumulativi (Umago) o Cooperative agricole (San Vincenti) che svolgevano anche l'attività di credito agrario (Pirano, Medolino).

Vennero allora promulgati gli statuti delle seguenti cantine sociali: "Istarske vinarske zadruge" - Cooperativa vinicola di Pola (1893), Cantina sociale di Rovigno (1907), Cantina sociale di Isola (1908), Cantina sociale di Cittanova (1908), Cantina sociale di Pobeghi (Capodistria, 1906), Consorzio vinario di Scoffe di Sotto (1903), Osteria cooperativa di Bertocchi (Capodistria, 1908), Società per acquisti cumulativi di Umago (1911). Questi statuti, elaborati in base



alla legge austriaca sui Consorzi agrari del 9 aprile 1873 B.L.I. n. 70, erano scritti, in gran parte, in lingua italiana, ed erano divisi nelle seguenti parti: denominazione, sede, durata e scopo della società (cap. I), diritti e doveri dei soci (cap. II), organi della società (cap. III), segnature e pubblicazioni della società (cap. IV), norme riguardanti l'amministrazione della società (cap. V), modificazioni dello statuto (cap. VI), scioglimento e liquidazione (cap. VII), controversie (cap. VIII), nomina e compiti della prima direzione della società (cap. IX). Ciascuna di queste parti veniva poi analizzata e venivano definiti i compiti e gli obiettivi delle società.

Alcuni statuti erano scritti in lingua croata (Cooperativa vinicola di Pola), alcuni in lingua slovena e italiana (Pobeghi) e altri ancora solo in tedesco o in sloveno (Decani).

Ogni cantina sociale ha una storia diversa e gli statuti analizzati prescrivono gli scopi, il modo d'amministrare, gli organi societari, la nomina e i compiti degli amministratori delle società. Le costruzioni degli edifici delle cantine sociali furono eseguite negli anni successivi, in gran parte dopo il 1918, mentre alcune

cantine non vennero mai costruite e gli obiettivi degli statuti non vennero mai realizzati. In questo modo le cantine sociali contribuirono a consolidare economicamente l'azienda agricola, medio e piccola, e un più moderno capitalismo agrario.

Statuto della Cantina sociale di Rovigno

Lo statuto della Cantina sociale di Rovigno fu approvato il 26 agosto 1907 con lo scopo, come veniva scritto nell'articolo n. 2 del suo statuto, di "raccolgere in una cantina comune da costruirsi a Rovigno le uve prodotte dai soci; di confezionare con esse, secondo le migliori norme, vini da pasto, a tipo costante, di una o più qualità; di utilizzare i residui della vinificazione sviluppando ... le industrie affini e di procurare la vendita dei diversi prodotti".

La cantina sociale, inoltre, prometteva ai soci (art. 3) di "farsi mediatrice nell'acquisto di sementi e materiali per la coltivazione, di macchine agrarie, attrezzi e altri requisiti agricoli ...".

Potevano diventare soci della cantina (art. 5) soltanto "quei produttori d'uva (domiciliati a Rovigno e giuridicamente capaci d'onestà e moralità individuali) e non facciano già parte di altra Società avente lo stesso scopo nel circondario sociale".


Il socio ammesso alla società doveva sottoscrivere il libro di matricola e seguire i regolamenti dello statuto, pena la sua esclusione.

La rinuncia di socio avveniva nel momento in cui l'agricoltore vendeva o cedeva i suoi vigneti e quindi cessava di essere produttore d'uva. In questo modo non poteva più adempiere ai suoi obblighi verso la società (art. 7 e 8).

L'esclusione del socio dalla società veniva decisa dall'assemblea generale dei soci su proposta della direzione o di almeno 1/5 dei soci (art. 9).

Il socio escluso veniva liquidato della sua quota sociale di partecipazione nel capitale sociale della cantina "in base al valore reale dei beni mobili e immobili dedotte le passività". La somma così liquidata veniva posta a credito del socio escluso o ritiratosi e "pagata allo stesso od eredi, dopo il decorso di un decennio dall'ammissione del socio o prima che la società si sciogla senza" corrispondergli nessun interesse fino a quella data (art. 10).

Il peso di ciascun socio nel capitale sociale della cantina era determinato "dall'ammontare delle quote sociali da esso possedute e dalle percentuali dell'1 p.c., di cui verrà annualmente accreditato sul valore dell'uva consegnata in ogni singola annata" (art. 11).



I soci avevano diritto di intervenire alle assemblee generale dei soci e di avervi la parola e il voto. Questo diritto cessava con le sue dimissioni o con la sua esclusione (art. 13).

All'atto dell'iscrizione ogni socio era obbligato di acquistare un certo numero di quote e ogni quota, fino alla quarta inclusa, dava diritto ad un voto nelle assemblee generali. Ogni ulteriore gruppo di quattro quote dava il diritto ad un ulteriore voto. Ogni singolo socio non poteva avere più di 20 voti (art. 13).

Questo diritto il socio lo esercitava in persona nelle assemblee generali o per mezzo del suo legale rappresentante e non poteva venire trasferito.

Il socio aveva anche il diritto di "ottenere a vendemmia finita anticipazioni sull'uva consegnata fino a tre quarti del valore provvisoriamente attribuitogli" (art. 13).

I soci erano obbligati: a) di versare all'atto dell'iscrizione 50 corone; b) di consegnare a proprie spese alla cantina 10 quintali d'uva per ogni quota sociale assunta e di consegnare alla società, quando richiesto, parte o tutte le vinacce e le fecchie ottenute direttamente dal socio; c) di osservare lo statuto sociale, i regolamenti e le decisioni della società; d) di dispensare del tutto o in parte il socio dall'obbligo di consegna dell'uva per cause di forza maggiore (grandine e altre calamità) (art. 14).

Organi della società erano: l'Adunanza generale dei soci, convocata almeno due volte all'anno, e la Direzione, che amministrava la società e la rappresentava in Tribunale (art. 17).

L'Adunanza generale era costituita da tutti i soci della società ed era ordinaria o straordinaria. Le adunanze generali venivano di norma convocate due volte all'anno, nel mese di agosto e nel mese di novembre, mentre quelle straordinarie venivano convocate, d'iniziativa della direzione o di 1/5 dei soci.

L'Adunanza generale poteva decidere qualunque era il numero dei soci intervenuti, eccetto che per la modificazione dello statuto, dello scioglimento della società e delle norme riguardanti il capitale sociale della cantina (art. 18-20).

L'Adunanza generale svolgeva le seguenti funzioni:

- 1) vigilava e analizzava tutta l'amministrazione e specialmente il lavoro svolto dalla Direzione. Nella riunione di agosto decideva del quantitativo e della qualità delle uve che i soci dovevano fornire per ogni singola quota fissando il metodo e le norme da seguirsi nella valutazione dell'uva (elegeva i membri della Direzione e nominava i revisori dei conti). Nella riunione di novembre decideva dei conti dell'anno precedente e sul "coprimento di eventuali perdite";
1. decideva dell'ammissione o esclusione dei soci e della eventuale riduzione del numero delle loro quote sociali;
2. decideva su eventuali operazioni estranee alla vinificazione intraprese dalla società;
3. decideva degli eventuali prestiti da assumere da parte della società;
4. decideva su tutti i reclami contro l'amministrazione e se necessario poteva revocare il mandato dei singoli membri della direzione;
5. eleggeva gli arbitri per la risoluzione di controversie;
6. deliberava sull'eventuale aggregazione della cantina alla Federazione dei consorzi industriali ed economici nella provincia d'Istria (art. 21).

La Direzione, eletta a maggioranza assoluta dei voti dall'assemblea dei soci con mandato annuale, era composta da un direttore, un vice-direttore e da 5 altri membri fra i quali venivano distribuite le cariche di segretario e cassiere.

Erano eletti per un anno con distinta votazione dall'adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta.

La prima direzione della cantina sociale di Rovigno era formata dai seguenti membri: Ive Giovanni di Angelo - direttore, Dapas Domenico fu Andrea - vice-direttore e quali membri Bochi Francesco, Garbin Antonio, Sciolis Nicolò, Sponza Bernardo e Sponza Giovanni.

Questa prima direzione aveva il compito di registrare la società presso il tribunale economico di Rovigno.

Compito della Direzione era:

- 1) stanziare le spese per l'impianto e l'amministrazione della società;
- 2) compilare i bilanci e preparare la copertura di eventuali perdite;
- 3) elaborare i regolamenti e provvedere alla loro esecuzione;
- 4) nominare, sospendere e revocare gli impiegati e gli inservienti;
- 5) esercitare tutti gli atti dell'amministrazione che non erano delegati all'adunanza generale (art. 23)

Tutti gli atti della società erano firmati dal Direttore o dal suo sostituto e dovevano venire pubblicati all'albo della società e, a secondo del bisogno, in un giornale o periodico della provincia (art. 25-26).

L'esercizio sociale cominciava il primo settembre e si chiudeva il trentun agosto successivo. Il resoconto annuale doveva essere preparato dalla direzione alla fine di ogni esercizio e non più tardi del 30 settembre.

Il resoconto doveva contenere tutte le entrate e le uscite ordinate con le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri, il conto degli utili, delle perdite ed il bilancio finale.

Nel bilancio dovevano essere inserite dettagliatamente nell'attivo i seguenti elementi: stato di cassa in contanti alla chiusura dell'anno; le carte di valore al corso del 31 dicembre; i crediti distinti nelle diverse categorie; gli interessi attivi calcolati fino alla fine dell'anno sociale, anche se non esigibili; il valore commerciale del vino disponibile; il valore di altre proprietà.

Nel passivo del bilancio dovevano essere inseriti i seguenti elementi: i debiti sociali secondo le diverse categorie senza riguardo alla loro scadenza; il capitale delle quote sociali versate; gli interessi passivi calcolati fino alla fine dell'anno sociale anche se non pagabili che posteriormente; il capitale sociale (fondo di riserva) (art. 27-29).

La direzione doveva preparare il resoconto consuntivo non più tardi dell'8 ottobre e sottoporlo all'esame dei revisori che dovevano esaminarlo e correggerlo, ed entro ottobre, restituirlo alla direzione che lo doveva fare approvare dall'adunanza generale dei soci (art. 29).

Gli avanzi netti del bilancio di ogni anno finanziario passavano al fondo di riserva (art. 30).

Le eventuali perdite dovevano venire coperte col capitale sociale o col fondo di riserva (art. 31).

Il capitale sociale veniva costituito dagli utili netti della gestione e da altre eventuali proventi. Allo stesso avevano diritto i soci in proporzione delle rispettive quote (art. 32).

Le norme che riflettevano la partecipazione dei soci al capitale sociale della società non potevano venire modificate senza l'adesione di tre quarti di tutti i soci della adunanza generale rappresentanti i tre quarti del capitale complessivo delle quote sociali versate. Per ogni altra modificazione dello statuto era sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i voti in una adunanza generale (art. 33).¹

¹ Archivio di Stato di Trieste (AST), I.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918), Società, Busta 4.

Statuto della Cantina sociale di Isola d'Istria

Lo statuto della cantina sociale di Isola venne approvato il 17 maggio 1908 dai produttori "d'uva dei comuni locali d'Isola" con il nome "Cantina sociale d'Isola. Consorzio registrato a garanzia illimitata" (art. 1).

Questa società aveva lo scopo di "raccolgere in una cantina comune da costruirsi ad Isola le uve prodotte dai soci, di confezionare con esse ... vini da pasto, a tipo costante, di una o più qualità ..." (art. 2).

La società poteva farsi mediatrice "nell'acquisto di sementi e materiali per la coltivazione, di macchine agrarie e poteva procurarsi col credito i mezzi necessari per conseguire i propri scopi..." (art. 3 e 4).

Potevano essere soci della cantina (art. 5) soltanto "quei produttori d'uva (domiciliati nei comuni locali d'Isola) e giuridicamente capaci...". La domanda di socio doveva essere presentata alla Direzione della cantina entro il mese di luglio di ogni anno. Le domande poi dovevano essere approvate dall'assemblea generale dei soci e il socio ammesso doveva firmare il libro di matricola (art. 6).

La qualità di socio cessava in seguito a rinuncia, da darsi soltanto di decennio in decennio decorribile dal giorno d'ammissione, o a esclusione (art. 7).

Veniva considerata rinuncia l'alienazione da parte del socio di tutti i suoi vigneti che era nell'impossibilità "di adempiere ai suoi obblighi di consegna verso la società" (art. 8).

La partecipazione di ciascun socio al capitale sociale era determinato "dall'ammontare delle quote sociali possedute e dalle percentuali dell'1 p.c. ... sul valore dell'uva consegnata in ogni singola annata..." (art. 11).

I soci avevano diritto: a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi voto e parola; ogni socio non poteva avere più di un voto; b) di ottenere a vendemmia finita anticipazioni sull'uva consegnata; c) di partecipare al capitale sociale in proporzione del proprio contributo di capitale (art. 13).

I soci erano obbligati: a) di versare almeno una quota sociale di corone 50 e di garantire per eventuali perdite della società non soltanto con le proprie quote ma anche con tutti i loro averi; b) di consegnare a proprie spese alla cantina sociale 10 quintali d'uva per ogni quota sociale sottoscritta o quel quantitativo che d'anno in anno veniva stabilito dall'adunanza generale; c) di osservare esattamente lo statuto, le decisioni e i regolamenti della società (art. 14).

In caso di forza maggiore (grandine ed altre calamità), riconosciute come tali dalla direzione, questa poteva dispensare il socio dall'obbligo di consegna, del tutto o in parte, del prescritto quantitativo annuale d'uva (art. 15).

Organi della Società erano l'Adunanza generale dei soci e la Direzione (art. 17)

La prima direzione della cantina sociale era costituita dai seguenti membri: Antonio Dagostino, direttore; Pietro Degrado, vice-direttore; Delise Tomaso fu Giulio membro; Fr. Benvenuto, membro; Degrassi Sebastiano fu Antonio, membro; F. D'Agostini di Agostino, membro. Questa direzione era obbligata a registrare la società e a costituirla.

L'Adunanza generale era formata da tutti i membri della società e ne esercitava tutti i diritti. Essa era ordinaria e straordinaria. Le Adunanze ordinarie venivano convocate regolarmente due volte all'anno, nel mese di agosto e nel mese di novembre, mentre quelle straordinarie erano convocate dalla direzione o da 1/5 dei soci, mediante domanda scritta in cui venivano indicate lo scopo e i motivi della convocazione. Le Adunanze erano dirette dal direttore. (art. 18)

Le Adunanze generali potevano decidere qualunque erano il numero dei soci intervenuti eccetto in riguardo alla modificazione dello statuto (art. 33), allo scioglimento della società (art. 34) e alle norme concernenti il capitale sociale della società (art. 32).

Le decisioni assunte dall'assemblea dei soci erano obbligatorie per tutti i membri della società, purché "prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati".

Le votazioni erano fatte per appello nominale, salvo i casi in cui l'assemblea dei soci stabiliva un diverso modo di votazione (art. 20).

I compiti principali delle assemblee generali dei soci erano: a) vigilare su tutta l'amministrazione e specialmente l'attività della direzione; b) decidere, nella riunione di agosto, sulla quantità e sulla qualità delle uve dei soci fissando il metodo e le norme "da seguirsi nella valutazione dell'uva"; c) eleggere i membri della direzione e i due revisori dei conti; d) decidere, nella riunione di novembre, sui conti dell'anno precedente e sul coprimonto di eventuali perdite; e) decidere sull'ammissione e esclusione dei soci e sulla eventuale riduzione del numero delle loro quote sociali; f) decidere sulle eventuali operazioni estranee "alla vinificazione da intraprendersi dalla società"; g) decidere sui prestiti da assumersi dalla società "fissandone la somma massima totale, come pure sull'eventuale interesse da corrispondersi sulle quote sociali"; h) decidere su tutti i reclami contro l'amministrazione ed eventualmente revocando il mandato dei singoli membri della direzione; i) eleggere gli arbitri per l'appianamento di controversie; j) decidere sull'eventuale associazione della cantina alla Federazione dei Consorzi industriali ed economici della provincia dell'Istria (art. 21).

La direzione era composta dal direttore, di un vice direttore e di 5 altri membri, fra i quali venivano distribuite le mansioni di segretario o cassiere. Erano eletti per un anno con distinta votazione dell'assemblea generale dei soci a maggioranza assoluta di voti al primo scrutinio ed a parità di voti decideva la sorte (art. 22).

La direzione amministrava la società e la rappresentava in Tribunale e fuori. La direzione, inoltre, aveva i seguenti compiti: a) stanziava le spese per la gestione amministrativa della società; b) compilava i bilanci e proponeva la copertura di eventuali perdite; c) elaborava i regolamenti e revocava gli impiegati e i lavoratori; d) nominava, sospendeva e revocava gli impiegati e i lavoratori; e) esercitava tutti gli atti amministrativi non delegati dallo statuto alla assemblea generale dei soci (art. 23).

La direzione doveva riunirsi almeno due volte al mese e ogni qualvolta lo esigevano gli affari oppure lo richiedevano almeno due suoi membri.

Le decisioni della direzione dovevano essere verbalizzate e i verbali sottoscritti dal Presidente o da un membro degli intervenuti. Le riunioni della direzione erano valide solo se intervenivano oltre al direttore o il vice-direttore almeno 4 dei suoi membri. Le decisioni erano valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti (art. 24).

L'esercizio sociale cominciava il 1 settembre e terminava il 31 agosto successivo. Il resoconto annuale doveva essere preparato dalla direzione alla fine di ogni esercizio e non più tardi del 30 settembre (art. 27).

Il resoconto annuale doveva contenere le seguenti voci:

a) nell'attivo:

1. lo stato di cassa in contanti alla chiusura dell'anno;
2. la carte di valore al corso del 31 dicembre;
3. i crediti distinti in esigibili, inesigibili ed incerti;
4. gli interessi attivi calcolati fino alla fine dell'anno sociale anche se non esigibili che posteriormente;
5. il valore commerciale del vino ancora disponibile;
6. il valore di altre proprietà dopo aver "detratto un corrispondente per cento per il deperimento";

b) nel passivo:

1. i debiti sociali senza riguardo alla loro scadenza;
2. il capitale delle quote sociali versato;

3. gli interessi passivi calcolati sino alla fine dell'anno sociale sebbene non pagabili che posteriormente;
4. il capitale sociale (fondo di riserva) (art. 29).

La direzione preparava il bilancio consuntivo e lo sottoponeva ai revisori entro l'8 ottobre di ogni anno. Questi ultimi lo esaminavano e presentavano alla direzione per le eventuali osservazioni.

La direzione quindi lo presentava all'assemblea generale dei soci nella riunione di novembre (art. 29).

Gli avanzi netti di bilancio dovevano passare al fondo di riserva (art. 30).

Un'eventuale perdita doveva venire coperta col capitale sociale o fondo di riserva. Se questa non bastava allora bisognava detrarre, su decisione dell'assemblea generale dei soci, un corrispondente importo dalle quote sociali dei soci (art. 31).

Il capitale sociale (fondo di riserva) veniva formato dagli utili netti della gestione e da eventuali altri redditi. Allo stesso avevano diritto i soci in base alle rispettive quote sociali (art. 32).

Le controversie fra i soci dovevano venire appianate da una apposita giuria, espressamente nominata dall'assemblea dei soci, le cui decisioni erano inappellabili (art. 35).²

Statuto della Cantina sociale di Cittanova

Lo statuto della Cantina sociale di Cittanova fu approvato il 6 settembre 1908 con lo scopo di "raccolgere in una cantina comune da costruirsi a Cittanova le uve prodotte dai soci; di confezionare con esse ... vini da pasto, a tipo costante e di procurarne la vendita ... È esclusa la lavorazione di uva e di residui di vinificazione di non soci..." (art. 2).

Potevano essere soci soltanto i produttori d'uva domiciliati a Cittanova e giuridicamente capaci (art. 4). Questi dovevano presentare domanda scritta alla Direzione della cantina entro il mese di luglio di ogni anno (art. 5). Il socio ammesso sottoscriveva il libro matricola e doveva seguire tutti i regolamenti e le decisioni degli organi sociali. Il socio cessava in seguito a rinuncia o ad esclusione. L'esclusione poteva avvenire su proposta della direzione o di 1/5 dei soci e per i seguenti motivi: a) danneggiamento della società con l'alterazione della

² Ibidem

qualità dell'uva; b) fallimento o interdizione; c) trattenimento dell'uva per se stesso a scopo di commercio del vino; d) esercizio del commercio del vino e dell'uva; e) inadempimento degli obblighi sociali; f) "abbia agito coscientemente contro gli interessi sociali e abbia commesso azioni infamanti o disonorevoli o reati per avidità di lucro" (art. 8).

I soci della cantina avevano i seguenti diritti:

- a) intervenire alle adunanze generali e avervi il diritto di voto e di parola, questo diritto cessava con la sua esclusione o uscita dalla società. Ogni 50 quintali consegnati alla cantina nelle vendemmie precedenti all'adunanza davano il diritto ad un voto e così pure ai soci che depositavano almeno 50 quintali;
- b) nessun socio poteva avere più di venti voti;
- c) ogni socio partecipava al capitale sociale della società in proporzione dell'uva consegnata;
- d) il socio che non possedeva sostanze stabili e le necessarie garanzie doveva trovare un solido garante, accettato dall'assemblea (art. 12).

Tutti i soci dovevano consegnare l'uva prodotta alla cantina all'infuori di quella necessaria per la propria famiglia e per i propri dipendenti (art. 15).

La liquidazione dell'aver del socio per la partita dell'uva consegnata avveniva alla fine dell'anno sociale (art. 16 e art. 32).

I soci che non tenevano l'uva per i propri bisogni di famiglia e lo dichiaravano subito dopo la vendemmia avevano il diritto di prelevare il vino loro occorrente dalla cantina al prezzo e con le modalità stabilite dalla direzione (art. 19).

Le uve, consegnate alla cantina, dovevano essere scelte ed erano escluse le uve immature e quelle marce e ammuffite "salvo le annate in cui per la cattiva condizione della vendemmia molta parte dell'uva non fosse in questa condizione..." (art. 20).

In caso di grandine o di altre calamità naturali, la Direzione poteva dispensare il socio dal consegnare alla cantina del quantitativo d'uva e i suoi residui necessari per quell'anno (art. 21).

Organi della cantina erano: l'Adunanza generale dei soci, la Direzione e il Sindacato di sorveglianza (art. 23).

La prima Direzione era composta dai seguenti membri: Andrea Davanzo fu Pietro, Michele Gullich di Antonio, Amedeo Fava fu Carlo (art. 44). Questa direzione doveva registrare la società e costituirla.

L'assemblea generale dei soci, presieduta dal presidente della società, era ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria era convocata due volte all'anno, nel mese di agosto e nel mese di novembre, mentre quella straordinaria veniva convocata dal presidente o da 1/5 dei soci in caso di urgenti necessità (art. 24, 25).

Come nello statuto di Isola e Rovigno, nelle assemblee generali dei soci le votazioni si facevano per appello nominale salvo che l'assemblea, in singoli casi, non stabiliva un diverso modo di votazione.

Le discussioni e le decisioni dell'assemblea dei soci venivano verbalizzate e firmate dal presidente della società (art. 26).

La direzione della società era formata dal Presidente, vice-presidente e da due altri membri fra i quali erano distribuite le mansioni di segretario e cassiere. Erano eletti per tre anni dall'assemblea generale dei soci a maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio (art. 28).

La direzione amministrava la società e la rappresentava in Tribunale e in tutte quelle attribuzioni previste dalla Legge sui Consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 n. 70 B.L.I.

In particolare la direzione aveva i seguenti compiti: 1) stanziava le spese d'amministrazione e d'impianto; 2) compilava i bilanci e proponeva la copertura di eventuali perdite; 3) elaborava i regolamenti e provvedeva alla loro esecuzione; 4) nominava, sospendeva e revocava gli impiegati e gli inservienti; 5) esercitava tutti gli atti d'amministrazione che non venivano esclusivamente riservati all'assemblea generale dei soci.

La direzione decideva il giorno in cui doveva iniziare la vendemmia, sentito il parere dell'enologo.

Prima e durante la vendemmia, il socio doveva accordare il libero accesso dei propri vigneti (come pure, dopo la vendemmia, alle proprie cantine) ai delegati della direzione (art. 28). La direzione si riuniva almeno una volta al mese e ogni volta che lo richiedeva il regolare svolgimento degli affari.

Le decisioni della direzione erano valide se prese a maggioranza assoluta dei voti (art. 29).

Il sindacato di sorveglianza della cantina, eletto dall'assemblea generale per un biennio con la possibilità di rielezione, era formato da tre membri fra i quali veniva eletto il caposindaco (art. 30).

I compiti principali del sindacato di sorveglianza erano: a) di vigilare sulla gestione degli affari della cantina in tutti i campi dell'amministrazione; b) d'informarsi sempre sull'andamento degli affari della cantina; c) d'ispezionare i libri e le scritture della società; d) d'esaminare la consistenza della cassa della cantina; e) di sospendere l'attività dei membri della direzione e degli impiegati,

quando riteneva che gli stessi avevano contravvenuto alle prescrizioni statutarie; f) di esaminare i conti relativi ai singoli periodi d'affari, i conti annuali, i bilanci e le proposte per la spartizione degli utili e di presentare annualmente tale rapporto al congresso generale dei soci; g) di convocare un congresso generale quando questo veniva reclamato dall'interesse del consorzio (art. 30).

Tutti i verbali e le scritture della società venivano firmate dal Presidente e dal segretario della cantina. Gli atti della società dovevano essere pubblicati all'albo della stessa e, a seconda della necessità, anche in un giornale o periodico della provincia (art. 32 e 33).

L'esercizio sociale iniziava il 1 settembre e terminava il 31 agosto successivo. Il resoconto annuale doveva essere preparato dalla Direzione alla fine di ogni esercizio e non più tardi del 30 settembre di ogni anno (art. 34) e doveva contenere tutte le entrate e uscite ordinate in base alle rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri contabili, il conto degli utili, le perdite ed il bilancio finale (art. 35).

La Direzione, preparato il resoconto annuale, doveva sottoporlo all'analisi e all'approvazione del Sindacato di sorveglianza. Quest'ultimo lo esaminava, correggeva e quindi compilava una relazione che, entro ottobre, veniva inviata alla Direzione. La Direzione, introdotte le eventuali correzioni, presentava il resoconto all'assemblea generale dei soci, nella riunione di novembre (art. 36).

Nel riparto degli utili dalla vendita del vino e degli altri prodotti della vinificazione dovevano venire detratte: 1) le spese d'amministrazione, quelle di fabbricazione e conservazione del vino; 2) le somme pagate per l'ammortamento dei capitali mutuati per la fabbricazione del fabbricato e per l'acquisto del materiale mobile; 3) gli interessi sulle somme mutate comprese quelle ritirate in conto corrente; 4) gli interessi da corrispondere ai soci sulle quote sociali interamente versate (come all'art. 25); 5) gli interessi da corrispondere ai soci sul valore del bottame conferito alla cantina.

Le somme restanti dovevano venire divise tra i soci in proporzione dei quintali consegnati alla cantina e secondo la qualità dell'uva e ai prezzi del vino ricavati dalle singole qualità di vino (art. 37).

Dopo aver soddisfatto gli impegni verso le banche per i mutui contratti per la costruzione dei fabbricati e per l'acquisto di beni mobili, gli amministratori della cantina dovevano formare un fondo di riserva "mediante una ritenuta sul ricavo lordo della vendita del vino e degli altri prodotti della cantina" (art. 38).

Un'eventuale perdita della società doveva venire coperta col capitale sociale o il fondo di riserva; e se questo non bastava, la società, su decisione dell'assemblea generale dei soci, doveva detrarre l'eventuale perdita dalle quote sociali

dei soci (art. 39). Il cambiamento del capitale sociale nello statuto della società doveva essere deciso da almeno tre quarti di tutti i voti iscritti alla società nella assemblea generale dei soci. Per ogni altra modificazione dello statuto era necessaria l'adesione di due terzi dei voti presenti in un'assemblea generale (art. 40).

Lo scioglimento volontario della società doveva venire deciso da almeno tre quarti di tutti i soci rappresentanti i tre quarti del capitale sociale complessivo delle quote sociali versate. In caso di scioglimento la liquidazione del capitale sociale doveva avvenire in base ai dettami degli articoli 41-52 della Legge austriaca del 9 aprile 1873 N. 70 B.L.I.

La divisione del capitale sociale, successivamente alla liquidazione della società, doveva avvenire in base al capitale sociale investito da ogni singolo socio.

Ultimata la liquidazione, i libri e gli scritti della società dovevano venire consegnati in custodia all'ultimo presidente "conservando i soci e i loro eredi il diritto di ispezionare libri ed atti" (art. 41).

Le controversie fra i soci dovevano venire appianate da una giuria di tre membri espressamente nominata dall'assemblea generale dei soci e la cui decisione era inappellabile (art. 42).

L'atto costitutivo dello statuto della cantina sociale di Cittanova veniva trascritto in forma legale dal notaio Domenico Vardabasso che certificava le firme dei componenti della prima Direzione della Cantina sociale.³

Statuto della Cantina sociale di Pobeghi (Capodistria)

Lo statuto della Cantina sociale di Pobeghi venne approvato dai fondatori, in gran parte contadini del paese e del circondario, il 1 luglio 1906 e venne registrato presso l'I.R. Tribunale Commerciale di Trieste in data 29 settembre 1906. Esso fu scritto in sloveno (parte sinistra) e in italiano (parte destra).

L'iniziativa per costituire la cantina sociale venne presa dai locali possidenti terrieri R. Kregau e R. Pecaric. Lo scopo della cantina era quello di "confezionare con le uve dei soci del vino, acquavite e prodotti secondari; d'occuparsi della vendita a condizioni vantaggiose" (art. 2).

La cantina sociale doveva raccogliere le adesioni dei soci domiciliati nel distretto giudiziario di Capodistria e questi venivano divisi in soci effettivi e onorari (art. 3). Il socio perdeva il diritto sociale con le dimissioni volontarie, con la sua espulsione o con la morte (art. 4).

³ Ibidem.

I doveri dei soci erano: a) di rispondere in modo solidale verso i terzi per tutti gli impegni del consorzio con le azioni versate; b) di versare l'azione e la tassa sociale nella cassa della cantina e di seguirne tutte le disposizioni dell'assemblea generale; c) di consegnare tutto il prodotto prestabilito direttamente alla cantina sociale (art. 6).

La Cantina sociale era amministrata dai seguenti organi societari:

- 1) la presidenza, costituita dal presidente, segretario e dal cassiere, eletti per il periodo di tre anni;
- 2) il consiglio di sorveglianza, formato da sei membri fra i quali veniva eletto il presidente - il suo compito era quello di controllare il lavoro della presidenza e gli atti del consorzio (libri contabili, quantità di vino esistente, controllo della cassa, l'accettazione dei nuovi soci, il controllo del bilancio annuale);
- 3) l'assemblea generale si riuniva, almeno una volta all'anno, con il compito di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo (art. 7).

La presidenza rappresentava il consorzio e teneva i verbali dell'assemblea dei soci, i libri contabili, la cassa e la capitalizzazione del denaro.

Poteva comperare e vendere gli immobili fino all'importo di 10.000 corone e per importi superiori doveva sentire il parere e l'approvazione dell'assemblea generale dei soci (art. 8).

L'assemblea generale dei soci nominava, nella prima seduta annuale ordinaria, la presidenza e il consiglio di sorveglianza (art. 17).

Le azioni dei soci venivano fissate nel 1906 a corone 50 l'una e, entro l'anno, ogni socio doveva versare tale importo. Il massimo delle azioni possedute da ogni singolo socio era di 10 corone e ogni aumento delle azioni era stabilito dall'assemblea generale dei soci. L'azione restava in possesso del socio e veniva capitalizzata con l'interesse fissato dall'assemblea generale dei soci.

In caso di liquidazione i soci diventavano creditori del consorzio e non potevano né cedere né ritirare le azioni in loro possesso (art. 21).⁴

Statuto della Osteria cooperativa di Bertocchi (Capodistria)

Lo statuto dell'Osteria cooperativa di Bertocchi, costituita il 24 aprile 1908, aveva lo scopo di “vendere vino confezionato dai soci col prodotto delle loro coltivazioni” aprendo nel comune di Capodistria uno o più spacci per la vendita al minuto e, in caso di necessità, aprendo un deposito per la vendita all'ingrosso.

⁴ Ibidem.

Nei locali di vendita al minuto l'osteria poteva esercitare l'attività di locanda (art. 2-3).

Il primo presidente dell'Osteria fu il possidente Nobile Carlo di Lazzaretto, mentre vice-presidente fu il possidente Tomaso Bertoch da Bertocchi. Il possidente Carlo Nobile fu anche il primo direttore della locale cassa rurale.

Tutti gli altri articoli dello statuto dell'Osteria cooperativa erano simili a quelli degli altri statuti analizzati.⁵

Statuto dell'Osteria cooperativa di Parenzo

Lo statuto dell'Osteria cooperativa di Parenzo, per la produzione e la commercializzazione del vino dei locali possidenti e del circondario, venne approvato nel 1908 e suo primo presidente fu l'agricoltore Stefano Sepich.

La cooperativa doveva aiutare, nelle intenzioni dello statuto, il piccolo e medio proprietario terriero del comune di Parenzo nella vendita del suo vino, sua principale fonte di reddito (art. 1).

La società aveva lo scopo di vendere il vino dei soci aprendo, nel comune di Parenzo, uno o più spacci, per la vendita al dettaglio, e "tenendo al caso anche un deposito per la vendita all'ingrosso..." (art. 2).

La Cantina sociale di Parenzo, però, verrà costruita dopo il 1918 ma già in questo suo primo statuto venivano stabiliti i principi sui quali doveva organizzarsi il piccolo proprietario terriero per far fronte alle cicliche crisi economiche.

I soci della cooperativa dovevano, inoltre, rifornirsi del vino di cui avevano bisogno dalla società (art. 7). Potevano diventare soci della cooperativa soltanto coloro che dimoravano nel comune di Parenzo (art. 3).

Tutte le vendite della cooperativa dovevano avvenire in contanti e solo nei casi eccezionali la direzione poteva concedere dei crediti limitati d'acquisto alle famiglie dei soci (art. 8).

Organi della società cooperativa erano la Direzione e l'Assemblea dei soci.

Gli altri articoli dello statuto erano gli stessi di quelli della cantina sociale di Cittanova.⁶

⁵ AST, I.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918), Società, b. 5.

⁶ Ibidem.

Statuto della Società per acquisti cumulativi di Umago

Questa società aveva lo “scopo di acquistare cumulativamente, per la distribuzione ai soci e per l'uso da parte loro, materiali e macchine per la coltivazione agraria, per l'elaborazione dei relativi prodotti o per l'esercizio di piccole industrie; oltre a ciò la Società potrà acquistare, pure per la distribuzione fra i soci, articoli di foraggio, e fra i generi alimentari, solamente granoturco” (art. 2).

La società venne costituita ad Umago il 13 agosto 1911 e registrata dal Tribunale circolare di Rovigno il 7 ottobre 1911. Il consorzio aderiva alla Federazione dei Consorzi industriali ed economici nella provincia d'Istria e si sottometteva al controllo della Giunta Provinciale dell'Istria.

Presidente del consorzio fu nominato il possidente di Umago, Giuseppe Bernich fu Giuseppe, mentre vice-presidente fu nominato Manzutto Pellegrino fu Girolamo, possidente di Umago.

Questi membri della prima direzione dovevano registrare e dirigere la società nel suo primo anno di costituzione legale. Organi della Società erano: l'Assemblea generale dei soci, la Direzione e il Consiglio di Sorveglianza.⁷

Primo consorzio vinario in Scoffie di sotto (Capodistria)

Nel 1903 veniva costituito nel paese di Scoffie di sotto (Capodistria) il “Primo consorzio vinario” con lo scopo di “provvedere all'acquisto all'ingrosso del vino dei consortisti ed allo smercio del medesimo per conto proprio al prezzo che sarà fissato dalla Direzione Consorziale”.

Al consorzio potevano aderire “persone giuridicamente capaci che siano possidenti, offrano la garanzia dell'onestà ...” domiciliate nei comuni censuari di Scoffie e Plavia.

Presidente del consorzio era il possidente Pechiarich Andrea di Giovanni di Scoffie di sotto.

Un altro compito del consorzio era quello di aumentare la qualità dei vini prodotti nel paese con la costituzione di una cantina sociale provvista di personale specializzato in enologia.

Gli altri articoli dello statuto erano simili a quelli della cantina sociale di Rovigno.⁸

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

Statuto della Società cooperativa di credito e consumo di Villa Decani (Capodistria)

Questa cooperativa di credito e consumo fu costituita nel paese di Villa Decani il 23 gennaio 1898. Il suo statuto fu scritto solo in lingua slovena e i membri della prima direzione della cooperativa furono: Stefancic Ivan di Andrea, Bordon Anton di Antonio e Sik Ivan di Giovanni (Ivan). Erano questi tutti proprietari terrieri di Villa Decani (art. 52).

La cooperativa aveva il compito di “fornire ai soci ogni mezzo economico a prezzi contenuti” e di acquistare il vino dei soci. Per fare questo la cooperativa era intenzionata di aprire anche negozi e osterie (art. 2). La seconda attività svolta dalla cooperativa era quella del credito agricolo che veniva fornito ai soci ad un tasso agevolato (art. 2). La cooperativa doveva inoltre educare i soci ad una sana educazione e al risparmio (art. 2).⁹

Statuto della Cooperativa vinicola istriana

L'assemblea costitutiva della Cooperativa vinicola istriana si tenne a Pola il 7 agosto 1893 che elesse il suo primo consiglio d'amministrazione per l'anno 1894 e il direttore.

Direttore venne nominato il sig. Ladislav (Lacko) Kriz di Pola, mentre quale sostituto venne scelto il dr. Konrad Janezic di Pola.

Vennero allora nominati i seguenti membri del primo consiglio d'amministrazione della cooperativa vinicola: Ignac Stiglic di Pola, Josip Velikonja del paese di Jurisici, G. Kuzma e M. Spincic del paese di Spincici (Volosca).

Questa direzione doveva registrare la società e dirigerla almeno per un anno fino alla nomina della nuova direzione.

Il suo statuto, scritto in lingua croata, porta l'intestazione tedesca “Registrierte istrianer Weinbau Genossenschaft mit Beschränkthftung”.

Il compito della cooperativa vinicola era di sviluppare l'industria del vino con “... l'acquisto e la vendita dell'uva, del vino, la sistemazione dei vigneti, la creazione di spacci, magazzini e favorendo lo sviluppo dell'economia agraria ...” (art. 3).

La società cooperativa operava con i seguenti mezzi: a) i mezzi dei propri soci; b) il fondo di riserva; c) il denaro preso in prestito; d) gli aiuti dello stato, della provincia e dei singoli (art. 4).

⁹ Ibidem.

Potevano iscriversi alla cooperativa tutti gli agricoltori istriani possessori di terra e senza precedenti penali e tutti coloro che non venivano respinti dalla direzione (art. 8).

I contadini potevano diventare soci della cooperativa vinicola sottoscrivendo una quota sociale in denaro, stabilita dalla direzione, oppure questa poteva venire sostituita dal pagamento in natura, col controvalore in uva (art. 5).

I compiti dei soci erano i seguenti: 1) votare e fare proposte nelle assemblee generali; 2) eleggere e farsi eleggere nella direzione, nel consiglio di controllo e nel tribunale interno; 3) ricevere i dividendi decisi dall'assemblea generale pagabili in base alle azioni possedute (art. 12).

Organi della cooperativa erano: la direzione, il consiglio di controllo e il tribunale. La direzione della cooperativa, nominata dall'assemblea generale dei soci, decideva le condizioni d'acquisto e di vendita del vino e dell'uva, dirigeva la gestione patrimoniale, contabile e amministrava della cooperativa (art. 8).

Alla fine di ogni anno finanziario la direzione preparava il bilancio preventivo e quello consuntivo che veniva presentato per l'approvazione al consiglio di controllo (art. 32).

Quest'ultimo lo analizzava e lo presentava all'assemblea generale dei soci per l'approvazione.

L'assemblea generale dei soci, diretta dal direttore, normalmente si riuniva una volta all'anno, prima della fine di ottobre, per decidere dei seguenti argomenti: a) scelta del direttore, degli altri membri della direzione, dei membri del consiglio di controllo e di quelli del tribunale; b) il cambiamenti dei diritti sociali; c) la liquidazione della cooperativa; d) l'approvazione del bilancio annuale; e) l'approvazione dell'utile netto; f) l'analisi dei ricorsi dei soci; l'approvazione dell'iscrizione dei nuovi soci (art. 39- 42).

Alla fine di ogni anno finanziario l'amministrazione doveva preparare il bilancio consuntivo e presentarlo, almeno entro settembre, all'organo di controllo.

Il bilancio consuntivo doveva contenere i seguenti capitoli: 1) il conto degli utili e dei debiti; 2) il bilancio finale; 3) il numero dei soci e le loro quote sociali (art. 32).

Gli altri articoli dello statuto erano simili a quelli dello statuto della cantina sociale di Rovigno.¹⁰

¹⁰ Ibidem.

SAŽETAK

Autor prikazuje statute nekih istarskih zadružnih vinarija (iz Rovinja, Izole, Novigrada, Bertoka, Umaga, Donjih Škofija...) u koje su se potkraj 19. i početkom 20. stoljeća udružili mali i srednje imući zemljoposjednici. Riječ je o prvim oblicima udruživanja na gospodarskim osnovama u kontekstu istarskog sela, u čijem se okviru organiziraju sitni posjednici, koji će u tom sklopu djelovati promičući suvremenu tehnologiju proizvodnje i komercijalizacije vina.

POVZETEK

Avtor obravnava statut nekaterih Družbenih vinskih kleti (v Rovinju, Izoli, Novigradu, Pobegih, Sv. Antonu, Umagu, Spodnjih Škofijah in Dekanah), ki so jih majhni in srednji posestniki ustanovili na koncu XIX in na začetku XX stolletja. Gre za prve oblike gospodarskega združevanja med istrskimi kmeti, ki so na ta način poskusili organizirati gospodarstvo malih posestev in, v primeru, da so se le-ta izkazala kot uspešna, so na njih tudi gradili temelje za razvoj sodobne tehnike proizvodnje in trženja vina.